I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2175/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3784/87 [2], in particolare l'articolo 13 dell'allegato X di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo [3], è opportuno fissare i coefficienti correttori previsti agli articoli 12 e 13 dell'allegato X dello statuto, che devono essere applicati alle retribuzioni corrisposte a detti funzionari su loro richiesta nella moneta del paese in cui prestano servizio ;

considerando che detti coefficienti correttori, destinati a garantire nel modo più adeguato la parità del potere d'acquisto dei funzionari indipendentemente dalla sede di servizio, si applicano alla situazione dei soli funzionari che prestano servizio nei paesi terzi, ai quali è applicabile l'allegato X dello statuto ;

considerando che l'adozione di questi coefficienti correttori impone l'abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari che avevano fissato i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi alle retribuzioni, pensioni e indennità versate a titolo dell'articolo 50 dello statuto e a titolo dei regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 [4], (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 [5], (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 [6] e (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 [7], nonché agli assegni familiari corrisposti a motivo della custodia di figli di funzionari o di ex funzionari ;

considerando che in particolare a causa delle nuove modalità che disciplinano i coefficienti correttori applicabili specificamente ed esclusivamente alle retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi, nella misura in cui queste sono pagabili nella moneta di tali paesi, questi coefficienti correttori, con portata derogatoria, non possono essere utilizzati per quanto riguarda i diritti pecuniari di persone che risiedono nei paesi terzi e che non sono in attività di servizio ;

considerando che per dette persone occorre prevedere misure transitorie destinate ad evitare in futuro una riduzione degli importi che venivano loro corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per l'applicazione dell'articolo 13 dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

2. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 5 e 14 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3784/87 nella misura in cui riguardano i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 3.
[4] GU n. L 228 del 4. 8. 1982, pag. 1.
[5] GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1.
[6] GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56.
[7] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 1.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, terzo comma dello statuto, il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, settimo comma e all'articolo 50 dello statuto, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di dispensa dall'impiego e che risiede in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 5

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 6

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 7

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 8

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87, il coefficiente correttore applicabile all'indennità versata all'ex funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva delle funzioni ai sensi di detto regolamento e che fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100.

Articolo 9

Il coefficiente correttore applicabile agli assegni familiari versati a una persona diversa dal funzionario, dall'agente temporaneo, dall'ex funzionario o dall'ex agente temporaneo, ai sensi dello statuto, del regime applicabile agli altri agenti o dei regolamenti di cui agli articoli da 5 a 8, è pari a 100, quando questa persona risiede in un paese terzo.

Articolo 10

1. In caso di riduzione dei diritti pecuniari a seguito dell'adozione del presente regolamento, un'indennità compensativa, pari alla differenza esistente fra gli importi netti percepiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli importi netti dovuti a tale data, è versata mensilmente :

— al titolare a tale data di una pensione versata a titolo dell'allegato VIII dello statuto ;

— al titolare a tale data di una delle indennità di cui agli articoli da 4 a 8 ;

— alla persona alla quale a tale data sono versati gli assegni familiari previsti dall'articolo 9, fintantoché sussiste a favore di detta persona il diritto ai suddetti assegni.

2. Il titolare di una delle indennità di cui agli articoli da 4 a 8 continua a beneficiare dell'indennità prevista al paragrafo 1 al momento del suo accesso al beneficio della pensione. L'indennità viene allora adattata proporzionalmente ai diritti a pensione.

3. L'indennità compensativa prevista al paragrafo 1 è reversibile nella stessa proporzione dei diritti a pensione del titolare deceduto.

4. L'indennità prevista al paragrafo 1 è soggetta a variazioni in funzione delle modifiche che intervengono nei diritti pecuniari dei beneficiari.

5. Il presente articolo è applicabile fintantoché l'avente diritto mantiene la propria residenza nel paese terzo.

6. Il presente articolo è applicabile per analogia agli agenti temporanei.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 10 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

ALLEGATO

Elenco dei coefficienti correttori applicabili con effetto al 10 ottobre 1987

Paese sede di servizio	Coefficienti correttori
Algeria	130,66
Angola	94,03
Antigua	87,62
Australia	86,89
Austria	111,96
Bahamas	100,42
Bangladesh	48,00
Barbados	87,70
Belize	81,85
Benin	93,03
Botswana	55,88
Brasile	60,21
Burkina Faso	89,57
Burundi	93,32
Camerun	106,55
Canada	80,01
Capo Verde	84,40
Repubblica centrafricana	139,40
Ciad	141,75
Cile	46,12
Cina	51,36
Comore	129,39
Congo	120,88
Costa Rica	64,60
Costa d'Avorio	128,08
Gibuti	147,55
Egitto	49,97
Guinea equatoriale	112,97
Etiopia	75,32
Figi	58,13
Gabon	146,28
Gambia	57,72
Ghana	44,62
Grenada	84,37
Guinea	44,46
Guinea Bissau	83,93
Guyana	42,64
Haiti	78,96
India	39,90
Indonesia	59,64
Israele	83,10
Giamaica	66,90
Giappone	160,21
Giordania	84,88
Kenia	62,22
Libano	29,27
Lesotho	52,93
Liberia	83,64
Madagascar	36,53
Malawi	51,03
Mali	99,18
Mauritania	117,36
Maurizio (Isola)	54,83
Messico	37,66
Marocco	69,04
Mozambico	27,54
Antille olandesi	101,80
Niger	111,35
Nigeria	80,29
Norvegia	138,59
Pakistan	43,27
Papua-Nuova Guinea	90,86
Ruanda	107,98
Samoa	65,45
São Tomé e Príncipe	(1)
Senegal	115,16
Seicelle	162,35
Sierra Leone	120,35
Isole Salomone	81,91
Somalia	38,13
Sudan	98,05
Suriname	111,50
Swaziland	47,06
Svizzera	144,15
Siria	198,65
Tanzania	39,67
Tailandia	53,86
Togo	105,24
Tonga	105,13
Trinidad e Tobago	79,23
Tunisia	51,29
Turchia	44,78
Uganda	74,57
Stati Uniti d'America	88,00
Vanuatu	82,50
Venezuela	26,82
Iugoslavia	48,09
Zaire	99,87
Zambia	45,75
Zimbabwe	57,12

(1) Cifra non disponibile.